

**Al Magnifico Rettore
Prof. Franco Moriconi**

**Al Direttore Generale
Dott. Dante De Paolis**

**Al Delegato Rettorale
Prof. Antonio Di Meo**

Oggetto: Regolamento Attività Conto Terzi

A seguito di quanto emerso in sede di Contrattazione il 15/01/15 al proposito di quanto in oggetto, le scriventi OO.SS. rilevano innanzi tutto che la semplice consegna di una copia del Regolamento predisposto dagli uffici dell'Ateneo non sia certo esaustiva del logico e dovuto coinvolgimento del PTA attraverso un serio ed approfondito confronto con Sindacati ed RSU. Argomentazione questa che non può essere superata od aggirata con la "semplice" affermazione che tale materia non rientrerebbe fra i compiti della Contrattazione, specialmente dopo la lettura di tale Regolamento che obbliga il PTA al recupero delle ore dedicate allo svolgimento di compiti conto terzi.

PREMESSA

Il DPR 382/80 fu emanato proprio allo scopo di permettere alle Università l'introito di entrate diverse e complementari al FFO che, non dimentichiamolo, da allora si è drasticamente e progressivamente ridotto ed anzi proprio recentissimamente è balzato di nuovo all'onore delle cronache per il previsto e nuovo taglio che il nostro Ateneo subirà a causa dei parametri nel frattempo introdotti dalla Legge di riforma. Sorprende e preoccupa pertanto la stesura di un Regolamento confezionato e destinato a ridurre ulteriormente gli introiti che, per di più faticosamente causa la perdurante crisi economica, i Docenti di questo Ateneo attraverso le proprie strutture di ricerca e didattica hanno finora cercato ed inseguito, permettendo così di supplire al costante impoverimento economico-finanziario delle strutture stesse. In quale altro modo leggere questo Regolamento se non come punitivo verso chi tenta di contribuire concretamente a risollevarlo il bilancio dell'Ateneo? In quale altro modo si può valutare un Regolamento che interpreta in modo unilaterale e restrittivo lo stesso dettato del DPR, a differenza di ben altra interpretazione ed applicazione messa in campo da altri Atenei, cosa questa che da sola smentisce gli stessi estensori del nostro Regolamento preoccupati esclusivamente di "tutelare" la nostra Istituzione da supposti interventi della Magistratura Contabile che non si sono ad oggi mai concretizzati; né risulta agli scriventi che su tale materia ci siano stati precedenti in nessuno degli altri Atenei Statali nemmeno a livello di notizia di reato. Anzi, prendendo ad esempio il Regolamento di Pisa Statale lo stesso Ministero non ha avuto da eccepire sulle modalità seguite circa il pagamento dei compensi derivanti da attività conto terzi (100% del compenso in caso di svolgimento dell'attività al di fuori dell'orario di lavoro, 40% in caso di attività svolta durante l'orario di lavoro).

CONSIDERAZIONI DI MERITO

- 1- Sempre recentemente ed a proposito di statistiche e numeri finiti inevitabilmente sulle cronache giornalistiche, nel nostro Ateneo lo stipendio medio di un Professore Ordinario ammonta a ben oltre i centomila euro annui lordi, aumentabili fino al 50% con proventi da attività conto terzi naturalmente senza alcun obbligo di recupero delle ore dedicate ad una simile attività, visto che un simile obbligo sussiste esclusivamente per il PTA contrattualizzato mediamente con un quarto di quanto percepito da un PO.
- 2- Per il PTA la natura volontaristica dell'attività conto terzi era favorita dai compensi da essa derivanti e la conseguente possibilità di incrementare (per quanto di poco nella stragrande maggioranza dei casi) il magro stipendio percepito. L'obbligo del recupero delle ore al di fuori del proprio orario di lavoro faciliterà e non di poco l'opzione della volontarietà, nel senso di rinunciare a tali attività che non solo allungano la giornata lavorativa ma che prevedono compensi orari inferiori alla retribuzione oraria del Lavoro Straordinario.
- 3- La tipologia dell'orario di lavoro svolto da un dipendente della PA consta esclusivamente di un orario ordinario (36 ore settimanali) e di un orario straordinario collegato a particolari ed appunto straordinarie esigenze di servizio. L'allungamento coattivo dell'orario collegato comunque ad esigenze di servizio dovute alla presenza di attività conto terzi non è in alcun modo accettabile né è previsto dalla stessa Funzione Pubblica. **L'Ateneo non può regolamentare quanto un dipendente fa al di fuori dell'orario di lavoro. Le disposizioni legislative (D.L. n. 66/2003 - CCNL) e le interpretazioni applicative (ARAN RAL 211, 203, 204 che si allegano alla presente), specificano che non esiste un tertium genus, oltre al lavoro ordinario e straordinario, per identificare le prestazioni lavorative del personale dipendente.**
- 4- La costituzione del Fondo Comune d'Ateneo aveva ed ha lo scopo di remunerare anche il PTA che non svolge attività conto terzi, in nome dell'imprescindibile principio che tale attività viene comunque svolta all'interno dell'Ateneo e quindi TUTTO il PTA concorre al raggiungimento dei risultati. Con l'introduzione dell'obbligo al recupero delle ore dedicate all'attività conto terzi e posto che questa continui ad essere svolta, il Fondo Comune rivolto al resto del PTA non avrebbe più motivo d'esistere. **La scriventi OOSS e RSU sono fermamente contrarie a questo ulteriore taglio di risorse del Personale e, per una ragionevole e meritevole remunerazione del personale che opera soltanto per finalità didattiche e di ricerca, propongono l'innalzamento dal 3 al 6% della quota da destinare al fondo comune di Ateneo.**
- 5- Rispettare l'**art 66 dpr 382/80 sul tetto massimo** :
"Il personale docente e TAB che collabora a tali prestazioni può essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. In ogni caso la somma così erogata al personale non può superare il 50 per cento dei proventi globali delle prestazioni". La Ripartizione Risorse Finanziarie procederà annualmente alla verifica della suddetta disposizione normativa.
- 6- Riguardo il Piano finanziario e la determinazione del corrispettivo (art. 9) **ci trova assolutamente in disaccordo la ripartizione dei proventi al Personale Dirigente (personale TAB appartenente alla cat. Dirigente punti 2,00)**. Il CCNL 2006/2009 all'art. 4 comma 2, punto q (utilizzo della quota riservata al fondo derivante da attività in conto

terzi o da programmi comunitari); riserva alla contrattazione collettiva integrativa la competenza per la suddivisione del fondo costituito con i proventi delle attività conto terzi. Non ci risulta che il contratto del comparto della dirigenza contenga una redistribuzione di un fondo costituito con proventi da attività Conto terzi.

- 7- La consistente parte del Regolamento dedicata all'Ospedale Veterinario (Art. 11) che tenta di normare le attività clinico-assistenziali svolte da tale struttura svela la natura esclusivamente burocratica con la quale si è scritto il Regolamento. Nonostante gli sforzi la burocrazia ha però dovuto e voluto ignorare l'esistenza del Regolamento OVUD (emanato con D.R. n. 928 del 21 maggio 2014) che, all'art. 3/co2, enuncia gli scopi della propria attività: "erogare attività cliniche, diagnostiche ed assistenziali, generiche e specialistiche finalizzate alle attività didattiche". Pertanto ed essendo chiaramente impossibile determinare quali siano e di quale natura diversa le ore dedicate dal PTA assegnato all'Ospedale ad altre attività, tale PTA sarà chiamato a raddoppiare le proprie ore di lavoro settimanale (da 36 a 72), secondo quanto disposto dall'Art 10/Co6 "Orario di Funzionamento" e dai cartelli esposti all'utenza. Un altro aspetto dell'Art. 11 ci ha particolarmente colpito e sorpreso negativamente: mentre per tutte le altre strutture dell'Ateneo, secondo il Regolamento Conto Terzi proposto, l'incaricato a determinare le ore da sottoporre a recupero obbligatorio è il Responsabile Scientifico indicato nel Contratto/Convenzione, per l'OVUD l'incaricato è il Responsabile Amministrativo (cioè il funzionario con compiti di Segretario Amministrativo). Non vogliamo essere sospettosi, quindi chiediamo a Voi il perché venga indicato un funzionario a dichiarare e sottoscrivere una dichiarazione priva di senso e di verità, a differenza dell'insindacabilità delle dichiarazioni sottoscritte dai Docenti con ruolo di Responsabili Scientifici. Per tale struttura, chiaramente unica ed "atipica", la soluzione è scritta nello stesso Regolamento all'Art.5/Co5 visto che fra le esclusioni all'applicazione cita le attività con il SSN, **la strada da seguire è dunque quella dell'inserimento delle attività clinico-veterinarie nella Convenzione in essere.**

Non essendo a conoscenza dell'esatto iter che si intende far seguire al Regolamento Conto Terzi è comunque nostro convincimento che il contenuto di questa nostra nota possa modificare l'atteggiamento degli Organi di Governo dell'Ateneo nei riguardi di tale materia.

In attesa di Vs decisioni, i migliori saluti

Perugia, 23.01.2015

Fto.

CGIL-FLC

CISL Università

UIL-PA/U.R.

Fed.SNALS Università' -
CISAPUNI

USB